



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4043 del 2022, proposto dalla Laboratorios Farmaceuticos Rovi S.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

la Regione Basilicata, la Regione Toscana, la Regione Abruzzo, la Regione Calabria, la Regione Campania, la Regione Emilia Romagna, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione Lazio, la Regione Liguria, la Regione Lombardia, la Regione Marche, la Regione Molise, la Regione Piemonte, la Regione Puglia, la Regione Autonoma della Sardegna, la Regione Siciliana, la Regione Umbria, la

Regione Autonoma Valle D'Aosta, la Regione Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia Autonoma di Bolzano, non costituite in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 38/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza con la quale la ricorrente, stante la necessità di procedere con l'integrazione del contraddittorio, chiede di venir autorizzata alla notifica del ricorso ai controinteressati mediante notifica per pubblici proclami;

Rilevato che va ordinata l'integrazione del contraddittorio, per le ragioni evidenziate nella istanza sopra citata, e che pertanto la ricorrente è autorizzata ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web dell'Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento;

A tale adempimento la ricorrente provvederà nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del presente decreto; il deposito della prova della eseguita notificazione avverrà nel termine, anch'esso perentorio, di giorni dieci dalla effettuazione della stessa.

P.Q.M.

Ferma restando ogni valutazione del collegio, ordina alla ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e autorizza, nei modi e nei termini sopracitati, la notificazione agli stessi per pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione, ed è depositato presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso il giorno 23 maggio 2022.

Il Presidente
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO